



# COMUNE DI ATRANI

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Art. 1

Le adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Atrani sono disciplinate, oltre che dalla legge e dai regolamenti, dallo Statuto e dalle norme di cui agli articoli seguenti.

Il Sindaco  
*Bag. Francesco Amodeo*

Il Presidente del Consiglio  
*[Illegible]*



Art. 2  
Terminologia

Agli effetti delle presenti norme valgono i seguenti termini e definizioni:

- a) adunanza-riunione dei consiglieri e dei componenti delle commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
- b) aula consiliare-sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei consiglieri, allo emiciclo e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico ed ai rappresentanti della stampa;
- c) convocazione-invito ai consiglieri per intervenire all'adunanza;
- d) quorum strutturale o numero legale-è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- e) quorum funzionale-è il numero dei consiglieri votanti per l'assunzione delle deliberazioni;
- f) seduta-è l'adunanza dei consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ne fa la proclamazione e dà inizio ai lavori consiliari;
- g) ordine del giorno-elenco degli argomenti di cui deve trattarsi nella seduta;
- h) sessione-è una serie di sedute collegiali in un determinato periodo di tempo per lo svolgimento dei lavori iscritti nell'ordine del giorno;
- i) consigliere anziano-vedi statuto comunale; *Art. 19 STATUTO COMUNALE*
- l) aggiornamento dei lavori-è il rinvio ad una seduta successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel disporre il rinvio il Consiglio stabilisce la data della seduta per la prosecuzione dei lavori;
- m) seduta di prosecuzione-è la seduta stabilita con l'aggiornamento dei lavori;
- n) assessore extraconsiliare-è tale il cittadino non facente parte del Consiglio, eletto ad assessore (art. 33, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142);
- o) verbale o processo verbale-(i due termini sono sinonimi)-è l'atto pubblico mediante il quale vengono esterne in forma di documentazione le complesse e minuziose operazioni costituenti il procedimento collegiale del Consiglio (discussione, votazione, deliberazione).

Art. 3  
Sede del Consiglio Comunale

- 1-Il Consiglio comunale ha sede nell'edificio sito in Via dei Dogi presso la Casa comunale.
- 2-Il Presidente, sentiti i Capi dei gruppi consiliari, può stabilire di riunir in via eccezionale, il Consiglio in sede diversa quando sussistano particolari esigenze.
- 3-La segreteria comunale funge da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta, da parte dei consiglieri, di atti, documenti ed informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

Art. 4  
Entrata in carica dei Consiglieri

- 1-I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2-La deliberazione di surrogazione va iscritta all'O.d.g. nella prima seduta utile di C.C. ed in ogni caso entro 30 giorni dalla decadenza del Consigliere da surrogare e può essere dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

DELLA CONVOCAZIONE-DEL NUMERO LEGALE-DELL'APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

Art. 5

All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente fa procedere all'appello nominale dei Consiglieri presenti. Qualora questi non siano nel numero prescritto per la validità dell'adunanza, il Presidente potrà disporre che si proceda, a congrui intervalli di tempo, a un secondo ed eventualmente a un terzo appello. Comunque l'inizio dell'adunanza non potrà essere protratto oltre 30 minuti primi da quella fissata nell'avviso di convocazione.

Nella successiva adunanza il Presidente darà lettura dei nomi dei Consiglieri assenti senza giustificato motivo nell'adunanza andata deserta.

Art. 6

Ogni Consigliere che sopraggiunge e che lascia l'aula prima del termine delle adunanze ne darà avviso al Segretario per l'annotamento.

Art. 7  
Organizzazione dei gruppi consiliari

- 1-I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
- 2-Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
- 3-Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri; tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un solo seggio in consiglio, il consigliere eletto in tale lista viene considerato "gruppo" a tutti gli effetti.
- 4)Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi, con motivata deliberazione del Consiglio, ai consiglieri che, almeno in numero di due, recedono dal medesimo gruppo della lista in cui sono stati eletti.
- 5-I consiglieri appartenenti a liste con il solo candidato eletto o i consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi possono costituire un unico "gruppo misto".
- 6)Ogni gruppo deve comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo; in mancanza si considera tale il consigliere, appartenente al gruppo, più

Art. 8  
Sede dei gruppi

- 1-Ai gruppi consiliari è assegnato in uso, con provvedimento del Sindaco, almeno un idoneo locale arredato per l'esplicazione delle loro mansioni consiliari, a rotazione e previo accordi.
- 2-Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono consegnati presso la sede di cui al precedente comma, salvo gli atti soggetti a notifica.
- 3-Le spese per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e per il collegamento telefonico dei locali, nonché ogni altra spesa per il funzionamento dei gruppi, sono a carico del bilancio comunale.

## Art. 9

### Nomina e composizione delle Commissioni

- 1-Il Consiglio comunale procede,entro 90 giorni dalla elezione del Sindaco,alla nomina delle Commissioni permanenti,che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. Le Commissioni permanenti vengono così individuate:
- a) Commissione per il Regolamento.
  - b) Commissioni Bilancio-Turismo-Cultura-Politiche sociali.
  - c) Pianificazione territoriale ed ecologia.
  - d) Sottocommissioni oppure gruppi di lavoro con possibilità di partecipazione di esperti esterni.
- 2-Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali scelti,secondo accordi tra i capigruppo consiliari in proporzione all'entità di ciascun gruppo ed assicurando in ogni caso la presenza di almeno un consigliere per gruppo. Comunque,il numero dei componenti delle singole Commissioni,compreso il Presidente,deve essere tale da non alterare il rapporto numerico esistente nel Consiglio tra maggioranza e minoranza.
- 3-Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari.
- 4-Il Sindaco e il Vicesindaco possono sempre intervenire alle sedute delle Commissioni. Gli Assessori partecipano ogni qualvolta si tratti di materia inerente al settore cui sono preposti.
- 5-Tutti i Consiglieri possono partecipare,con il consenso del Presidente,alle sedute delle Commissioni,senza prendere parte alle votazioni e senza diritto a gettoni di presenza.

### DELLA DISCIPLINA

#### Art. 10

Il Presidente dirige la discussione,dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta,fa procedere alle votazioni. Egli è rivestito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti

#### Art. 11

Il Presidente ha facoltà di richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i Consiglieri che interrompono e che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza. Se un Consigliere si scosta dalla osservanza della legge o del presente regolamento,ovvero dalle buone costumanze collegiali,il Presidente lo può richiamare all'ordine e,dopo due infruttuosi richiami,gli può togliere la parola.

Il Consigliere colpito dal provvedimento presidenziale può presentare al Consiglio le sue spiegazioni,qualora egli intenda respingere il richiamo o riavere la parola. Il Presidente consulta il Consiglio,il quale decide con votazione,previo eventuale intervento di un Consigliere a favore ed uno contro.

Se il richiamo all'ordine o il divieto della parola sono confermati, se ne fa menzione nel processo verbale.

#### Art. 42

Il pubblico prenderà posto nell'apposito settore, ove è vietato accedere con armi, bastoni e simili. Esso dovrà rimanere in silenzio e a capo scoperto. Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, il capireparto e gli altri impiegati e salariati del Comune, incaricati di speciali mansioni, nonché lo stenografo, i rappresentanti della stampa ed eventuali altre persone che il Presidente, la Giunta o il Consiglio intendano far accedere.

In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per fare espellere e, se necessario, arrestare chi è causa del disordine.

### DELLA DISCUSSIONE

#### Art. 13

Accertata la presenza del numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta l'adunanza. Questa s'inizia con la lettura del processo verbale dell'adunanza precedente, anche se l'argomento non è stato inserito nell'O.d.G..

Sul processo verbale non è permesso di prendere la parola se no per proporre rettifiche, ovvero per chiarire o correggere il pensiero espresso nella precedente adunanza, oppure per fatto personale.

Se sul processo verbale non viene fatta alcuna osservazione, esso s'intenderà approvato.

Nel caso che sul processo verbale vengano avanzate osservazioni o siano proposte rettifiche, il Consiglio, chiamato a pronunciarsi, voterà nei modi di legge. E' anche permesso che il verbale sia dato per letto ed approvato, qualora tutti i consiglieri presenti siano d'accordo.

#### Art. 14

Approvato il processo verbale e preso atto delle eventuali rettifiche che siano state accettate dal Consiglio, il Presidente, dopo eventuali comunicazioni, pone in discussione gli argomenti nell'ordine segnati.

#### Art. 15

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti segnati all'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno. In tal caso, non occorre altro avviso, essendo sufficiente che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno che il Consiglio o il Presidente stabiliranno seduta stante e comunque non oltre 15 giorni.

Ai Consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente, occorrendo.

Art. 16

Su proposta del Presidente o sulla domanda di un Consigliere, ove concorrano ragioni di opportunità, il Consiglio potrà deliberare, mediante votazione ai sensi di legge, di invertire l'ordine della trattazione degli affari portati in discussione.

In caso di ritenuta urgenza e opportunità, tale inversione può avvenire anche in corso di discussione dell'ordine del giorno.

Art. 17

I Consiglieri pronunciano i discorsi dal loro posto, rivolgendosi al Presidente o al Consiglio.

I discorsi devono riflettere unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il Presidente può invitare il Consigliere a mantenersi in argomento; ove questi persista nel divagare, può invitarlo a concludere.

Sono vietate le discussioni fra Consiglieri.

Art. 18

Sui vari argomenti il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei Consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.

Nessuno può parlare più di due volte sullo stesso argomento.

Il proponente e il relatore aprono e chiudono la discussione; il Presidente ha sempre diritto a parlare per ultimo. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione d'ordine.

Art. 19

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

Art. 20

Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale.

Art. 21


E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione e col quale si intenda procedere alla votazione.

Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.

Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal Consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio che delibera con votazione nei modi di legge.

Art. 22

Chi chieda la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.



**Art. 23**

La discussione, se l'oggetto lo comporta, può essere prima della proposta, poi particolare sui singoli articoli. Se nessuno chiede una discussione generale, si passa alla discussione per articoli.

**Art. 24**

Gli interventi dei singoli Consiglieri devono essere in ogni caso, non possono durare più di 15 minuti ciascuno.

**Art. 25**

Dopo la chiusura della discussione, possono parlare, oltre, a norma del 3° capoverso dell'art.15, gli Assessori e il relatore per dichiarazioni chiarificatrici ovvero per dichiarare se vengono mantenute le conclusioni o se vengono accettati o respinti ordini del giorno o emendamenti.

**Art. 26**


- 1-Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento sul merito della proposta.
- 2-Può prendere la parola per dichiarazione di voto individuale o per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra succintamente la propria posizione nel gruppo.
- 3-E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per associarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale del voto espresso e delle motivazioni che lo accompagnano.
- 4-Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.

**Art. 27**

Le votazioni si effettuano nei modi previsti dalle leggi

**Art. 28**

Il voto finale delle proposte, tranne nei casi previsti dal presente regolamento, si dà nel modo indicato di volta in volta da





Art. 29

Nei casi in cui non sia prescritta la votazione per schede segrete, alla votazione per appello nominale si procede quando un Consigliere ne faccia espressa richiesta. All'appello nominale si risponde "sì" o "no", secondo che si voglia approvare o respingere la proposta. La votazione procede seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri.

/

/

/

/

/

/



Nessuno può prendere la parola durante la votazione.

## Art. 31

Per la votazione a schede segrete, il Presidente nomina scrutatori tre Consiglieri (due della maggioranza e uno della minoranza). Per la votazione a schede segrete non sono ammesse dichiarazioni di voto, pur tuttavia, un rappresentante per ciascun Gruppo può illustrare il comportamento generale del proprio Gruppo.

## Art. 32

Alla votazione per scrutinio segreto si procede quando vengono trattati argomenti riguardanti persone. Essa si esegue per mezzo di schede da depositare nell'urna.

Si procede, altresì, a schede segrete; ogni qualvolta si tratta di nominare persone o commissioni, tranne per queste ultime quando si delega la nomina dei loro componenti al Presidente.

Si procede alla votazione con schede separate quando si tratta di nominare membri effettivi e supplenti anche se appartenenti alla stessa Commissione.

## Art. 33

Ciascun Consigliere deve deporre personalmente la sua scheda nell'urna. Affinché la votazione sia valida il numero delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

## Art. 34

Terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri ne riconosce e proclama l'esito.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto, sono computati per determinare il numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non per determinare il numero dei votanti. Le dichiarazioni di voto vengono fatte prima della votazione, a discussione avvenuta: esse non possono eccedere la durata di 5 minuti.

## Art. 35

Se dopo due votazioni successive concernenti persone, nessuno avrà riportato la maggioranza assoluta dei votanti, si procederà, nei casi ammessi dalla legge, al ballottaggio fra coloro che riportarono il maggior numero dei voti nella seconda votazione.

A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

INTERPELLANZE - INTERROGAZIONI - MOZIONI E RACCOMANDAZIONI

## Art. 36

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare raccomandazioni su argomenti di competenza del Comune.



**Art. 37**

L'interrogazione consiste nella domanda se un qualche fatto sia vero, se di esso si è informata l'Amministrazione comunale e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito. Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, a meno che il Presidente, ritenutane l'urgenza, non ritenga di porla immediatamente in discussione.

In principio di seduta il Presidente o l'Assessore del ramo, dà lettura delle interrogazioni e risponde a ciascuna di esse. Può pure riservarsi, su problemi che vanno approfonditi, di rispondere alla successiva seduta. In ogni caso la risposta alla interrogazione dovrà intervenire oralmente nella prima seduta utile del C.C. o per iscritto entro i termini dei tempi previsti.

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o meno soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà eccedere minuti cinque.

**Art. 38**

Nel presentare l'interrogazione il Consigliere dichiara se intenda avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di aver risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, senza entrare in qualsiasi modo nell'argomento.

In caso d'urgenza, la risposta scritta sarà data nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 15° giorno dalla data di presentazione.

**Art. 39**


1-I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni formulandole per iscritto.

2-Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

3-I Consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due interpellanze o mozioni.

**Art. 40**

Trascorsa un'ora dall'inizio della seduta, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni all'adunanza successiva.



Art. 41

La interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.

Un Consigliere che intenda rivolgere un'interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione.

L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.

Nessun Consigliere può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta.

Trascorsa mezza ora della seduta, il Presidente dovrà rinviare le altre interpellanze all'adunanza successiva.

Art. 42

Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.

L'interpellante qualora non sia soddisfatto o intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione.

Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi Consigliere può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

Al principio di ogni adunanza possono farsi delle raccomandazioni al Presidente e alla Giunta.

Il Consigliere che raccomanda non può parlare più di cinque minuti né ha diritto a replica.

Il Presidente risponde accettando o non accettando la raccomandazione.

## Art. 44

Il Consiglio può sempre procedere alla nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni, o direttamente, o delegando il Presidente.

## Art. 45

Delle Commissioni sono chiamati a far parte Consiglieri di maggioranza e di minoranza, proporzionalmente.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle loro sedute del Presidente e degli Assessori componenti per informazioni o per chiarimenti in rapporto alle materie di cui trattasi.

Il Presidente e gli Assessori possono comunque intervenire alle sedute delle Commissioni per eventuali comunicazioni o semplicemente per assistervi.

## Art. 46

Le Commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente e deliberano a maggioranza di voti. A parità di voti prevale la proposta per la quale abbia votato il Presidente della stessa. In tal caso potranno essere presentate due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza.

## Art. 47

La Commissione occorrendo, può dividersi in sottocommissioni.

## Art. 48

Le relazioni delle Commissioni devono pervenire al Consiglio nel termine massimo di un mese, salvo proroga per giustificati motivi e di esse va data comunicazione ai singoli Consiglieri.

Scaduto il termine, l'affare viene iscritto nuovamente all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che il Consiglio, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine stesso.

## Art. 49

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

I processi verbali di esse sono redatti a cura del Consigliere che avrà mansioni di Segretario della Commissione o dal Segretario comunale o da altro funzionario della Comunità da lui delegato, qualora lo stesso Segretario comunale sia chiamato a far parte della Commissione.

DEL SEGRETARIO

Art. 50

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario Generale con le mansioni di legge.

Nel caso di impedimento, o nei casi previsti dalla legge, o quando concorrono speciali motivi, che possano dar luogo ad incompetibilità, assume provvisoriamente le funzioni di Segretario un Consigliere nominato dal Presidente.

Art. 51

Il Segretario procede all'appello nominale dei Consiglieri all'inizio della seduta. Egli tiene nota dei Consiglieri iscritti a parlare; accerta il risultato delle votazioni; coadiuva in genere il Presidente per il buon andamento dei lavori del Consiglio.

Il Segretario redige, inoltre, il processo verbale delle adunanze, in modo sommario purchè da esso risultino con particolare chiarezza, i punti principali delle discussioni e le votazioni con i rispettivi risultati.

Art. 52

1-Non è necessaria la riproduzione integrale di tutta la discussione,essendo sufficiente una succinta ma inequivoca indicazione degli argomenti svolti dai consiglieri intervenuti nel dibattito e delle relative conclusioni.

2-Nel caso in cui il Consigliere chieda che venga inserito a verbale il testo preciso della sua dichiarazione di voto,l'interessato deve,previa lettura,presentarlo per iscritto al Segretario al termine della stessa seduta consiliare o,in mancanza,entro e non oltre le 24 ore successive alla seduta stessa.

Art. 53.  
Resoconto stenografico e/o registrato

- 1-Il segretario può avvalersi dell'opera di stenografi o dell'ausilio di registratori (magnetofoni e simili apparecchi) attivati nel corso della seduta. In tali casi il segretario curerà la redazione di un resoconto integrale, che viene depositato nella segreteria comunale.
- 2-Il resoconto stenografico e/o registrato, di cui al precedente comma, è inviato a tutti i capigruppo.

DEI PROCESSI VERBALI

Art. 54

Il processo verbale di ogni adunanza, oltre le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento, deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti e di quelli assenti. Deve, inoltre, indicare il nome dei Consiglieri chiamati e il loro voto nelle votazioni per appello nominale.

I processi verbali delle sedute segrete saranno compilati separatamente da quelli delle sedute pubbliche.

Su richiesta anche di un solo Consigliere, i processi verbali delle sedute segrete possono essere letti ed approvati sempre però in seduta segreta.

**Titolo III**  
**DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

**CAPO I**  
**D I R I T T I**

Sezione 1<sup>a</sup> - Diritto di informazione: Visurazione e copie di atti.

**Art. 55:**  
**Diritti dei consiglieri**

1. - I consiglieri comunali in carica hanno diritto:
  - a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
  - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
  - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
2. - I consiglieri comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.
3. - Il diritto di cui al primo comma spetta anche ai delegati speciali ai quali il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 88 del presente Regolamento, abbia conferito incarico di riferire sopra determinati oggetti.

**ART. 56:**  
**Condizioni e limiti all'esercizio del**  
**diritto dei consiglieri**

- 1.- Il diritto dei consiglieri, di cui al precedente articolo, è subordinato alle seguenti condizioni:
  - a) che gli atti, documenti e provvedimenti di cui è chiesta visione o copia, abbiano stretta attinenza con i compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prendere visione;
  - b) che sia dimostrata mediante la indicazione dei motivi della richiesta la sussistenza di una connessione oggettiva tra la richiesta medesima ed i compiti propri del consigliere comunale in generale o del consigliere incaricato ai sensi dell'art. 88 del presente Regolamento, di cui riferire sopra oggetti che esigono indagine o esame speciale.
2. - Il diritto dei consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti delle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle



disposizioni del presente Regolamento.

**ART. 54**

**Atti e documenti ottenibili in visione o in copia**

OK

1. - E' consentito ai consiglieri comunali ed ai gruppi consiliari di chiedere in visione tutti gli atti e documenti conservati nell'archivio o negli altri uffici comunali.

2. - E', altresì, consentito ottenere in visione i provvedimenti adottati dall'Ente e gli atti preparatori in essi richiamati, intendendo per tali le deliberazioni degli organi istituzionali del Comune e delle Commissioni regolarmente istituite, e dei provvedimenti degli organi monocratici comunali.

3. - La Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed il Bollettino Ufficiale della Regione sono quotidianamente messi a disposizione dei consiglieri comunali, i quali possono chiedere di prendere visione anche delle pubblicazioni periodiche possedute dall'archivio e dagli uffici.

4. - Di norma i consiglieri possono ottenere copia degli atti e documenti ottenibili in visione.

**ART. 58**

**Procedura per ottenere atti e documenti in visione**

OK

1. - Il consigliere comunale ed i capigruppo consiliari per ottenere atti in visione devono farne richiesta al Sindaco indicando chiaramente i motivi della richiesta.

2.- Il Sindaco, non oltre tre giorni dalla presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione in calce alla domanda stessa.

3. - Ove il Sindaco ritenga sussistere motivi ostativi alla autorizzazione di cui al precedente comma, nega il rilascio previo conforme parere del Segretario. Il provvedimento è steso in calce all'istanza.

4. - Il consigliere o il capogruppo interessato può ricorrere al Consiglio, che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

**ART. 59**

**Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni**

OK

1. - Il consigliere comunale o i capigruppo consiliari che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti dei quali, ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, hanno diritto di prendere visione, devono farne domanda al Sindaco.

2. - Nella domanda deve indicarsi il motivo specifico su cui si fonda la richiesta.

3. - Il Sindaco, ove accolga la domanda, entro tre giorni dalla presentazione della stessa, ordina al Segretario comunale di rilasciare copia degli atti, documenti e provvedimenti richiesti. L'ordine steso in calce alla domanda, va eseguito entro i successivi 5 giorni per le copie facilmente riproducibili, per le restanti entro 10 giorni.

4. - Ove il Sindaco ritenga che sussistano motivi ostativi al rilascio della copia richiesta, sottopone la domanda al parere del Segretario comunale e decide in conformità del parere stesso.

5. - Il consigliere o il capogruppo consiliare, la cui istanza sia stata respinta, può ricorrere al Consiglio comunale, che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

#### ART. 60

#### Procedura per il rilascio di copia delle deliberazioni

1. - Il consigliere o il capogruppo consiliare può avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio, della Giunta comunale e dei consigli circoscrizionali, quale ne sia il contenuto ed anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di competenza dell'organo di controllo.

2. - Il consigliere o il capogruppo può avere anche copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento a condizione però che costituiscano parte integrante della deliberazione di cui è richiesta copia.

3. - La domanda è sottoposta alle decisioni del Sindaco entro cinque giorni dalla sua presentazione.

4. - Il Sindaco, quando accoglie la domanda, ordina al Segretario comunale di rilasciare la copia con la espressa indicazione, prima della dichiarazione di conformità alla originale, che trattasi di copia destinata esclusivamente agli usi inerenti alla carica di consigliere, e stabilisce il termine entro il quale il rilascio deve avere luogo.

5. - Le copie rilasciate ai sensi del precedente e del presente articolo non sono assoggettabili all'imposta di bollo e ai diritti segreteria.

ART. 61:  
Pubblicità della situazione patrimoniale

2/6

1. - I consiglieri devono:

a) entro tre mesi dalla proclamazione, depositare:

- una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzione di amministratore o di Sindaco; con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche;

- una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;

b) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lett. a), intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi;

c) entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche;

d) in caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Sindaco diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni.

2. - Il Consiglio prende atto dell'avvenuto deposito dei documenti di cui al precedente comma e della eventuale diffida del Sindaco a provvedervi e dispone la pubblicazione dell'elenco dei consiglieri inadempienti.

Art. 62  
Patrocinio legale

- 1-Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, assicura l'assistenza in sede processuale ai propri componenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni e dall'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
- 2-Le note dei compensi presentate dai professionisti che hanno assistito i consiglieri devono essere vistate dall'ordine di appartenenza dei professionisti stessi.
- 3-Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali hanno diritto al rimborso delle spese e degli onorari in caso di difesa autonoma e sostenuti per un processo elevato a loro carico a causa dell'esercizio delle loro funzioni qualora a termine dello stesso non abbiano riportate condanne con sentenza definitiva passata in cosa giudicata e/o non abbiano beneficiato di amnistia.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 63 -

Ciascun Consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri; ma agli effetti della discussione, è considerato come proponente il primo firmatario. Questi, tuttavia, ove non si trovi presente, per la discussione potrà essere sostituito da altro firmatario.

### Art. 64

Il Presidente può fare comunicazione su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà aver luogo alcuna discussione, nè si potrà procedere a deliberazione. Possono, però, sulle comunicazioni del Presidente, essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

### Art. 65

Ciascun Consigliere può chiedere la parola ed ha diritto di ottenerla per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone e di date di particolare rilievo e di interesse generale, nonché per comunicazioni di grave importanza. Tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono essere contenute nel limite massimo di dieci minuti.

### Art. 66

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle, che in casi speciali potrà adottare il Presidente.

### Art. 67

Il presente regolamento andrà in vigore nella prima adunanza successiva alla sua approvazione da parte degli organi preposti.